

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4608

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ONNIS, COLA, GIRONDA VERALDI, PORCU**

Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare

*Presentata il 13 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comma 1-*quater* dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare, consente attualmente al magistrato di sorveglianza, qualora l'istanza di applicazione di tale misura alternativa sia proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, di disporre, in via provvisoria (cioè, sino alla decisione del tribunale di sorveglianza) e urgente, la detenzione domiciliare del condannato a pena detentiva definitiva, nei soli casi descritti dai commi 1 e 1-*bis* del medesimo articolo.

Questa possibilità non sussiste, dunque, nell'ipotesi — richiamata dal comma 1-*ter* — di malattia gravissima, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, benché, per il disposto dell'articolo 684,

comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza potrebbe, in tali evenienze, concedere (sempre provvisoriamente) addirittura il differimento dell'esecuzione della pena.

Non appare però ragionevole che, con riguardo alle medesime situazioni, il magistrato di sorveglianza — fino alla decisione del tribunale di sorveglianza — non possa concedere al condannato di espiare la pena definitiva in regime di detenzione domiciliare, laddove potrebbe addirittura disporre la sospensione dell'esecuzione.

Con la presente iniziativa legislativa si propone dunque la modifica all'articolo 47-ter, comma 1-*quater*, della legge n. 354 del 1975, introducendo, nel testo, anche il riferimento alle ipotesi descritte dal comma 1-*ter* del medesimo articolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « di cui ai commi 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* ».

